

COMMISSIONI RIUNITE

TRASPORTI (X) - LAVORO (XIII)

XIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **SAMMARTINO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	129
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali (<i>Modificato dalle Commissioni riunite VII e X del Senato</i>) (721-B)	129
PRESIDENTE	129, 130
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	129
DE CAPUA, <i>Relatore per la X Commissione</i>	130
FABBRI RICCARDO	130
GIACHINI	130
NATALI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	130
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	135

La seduta comincia alle 9,15.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Catella e Viale, della X Commissione, e i deputati Borra e Sabatini, della XIII Commissione.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali. (Modificato dalle Commissioni riunite VII e X del Senato) (721-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 721-B: « Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

Come i colleghi ricorderanno, questo provvedimento è già stato approvato dalle Commissioni X e XIII della Camera dei deputati, nella seduta del 14 dicembre 1965; è stato poi approvato, per altro con delle modificazioni, dalle Commissioni VII e X del Senato della Repubblica, in seduta comune, nella seduta del 20 dicembre 1966.

Eccoci, quindi, riuniti di nuovo per esaminare le modificazioni apportate dal Senato.

Sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento do la parola all'onorevole Bianchi Fortunato, relatore per la XIII Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è mia intenzione svolgere una nuova relazione, dopo il lungo *iter* già seguito dal disegno di legge, e dopo le laboriose nostre sedute, prima, in sede referente e, quindi, in sede legislativa.

Desidero soltanto mettere in evidenza le modifiche essenziali che sono state apportate dal Senato al testo a suo tempo approvato dalle nostre due Commissioni e che intendono perfezionare quel testo; è bene, infatti, che

anche i colleghi abbiano una esatta visione del provvedimento allo stato attuale.

Le modifiche essenziali riguardano l'articolo 8, quello che era, cioè, l'articolo 9 del testo originario. La Camera aveva approvato un sistema fondato sul mantenimento della autonomia funzionale delle Casse di Genova, Savona e Venezia. Elementi fondamentali di tale sistema erano:

a) erogazione delle prestazioni obbligatorie per conto dell'INAM, oltre alle prestazioni integrative e migliorative proprie della categoria;

b) pagamento dei contributi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni da parte delle compagnie portuali;

c) rimborso da parte dell'INAM di una somma globale per l'espletamento dei servizi obbligatori.

Il Senato ha modificato il testo innanzi tutto per quanto riguarda la materia di cui al punto b), prevedendo la possibilità che i contributi siano versati su paghe medie e convenzionali. Inoltre, per la materia di cui al punto c), ha previsto per le somme globali dovute a rimborso dall'INAM un « tetto », pari al gettito complessivo dei contributi che sono stati versati.

È stato, poi, introdotto un elemento nuovo nei rapporti tra INAM e le suddette Casse e cioè la possibilità di determinare, a carico delle casse medesime, una somma da versare all'INAM a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

Le altre modificazioni sono di minor conto e riguardano, tra l'altro, i criteri per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori portuali in seno al Comitato di amministrazione e il collegio dei revisori.

Il Relatore, dopo queste brevi delucidazioni, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo emendato del Senato.

DE CAPUA, *Relatore per la X Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal collega Bianchi Fortunato, alle cui osservazioni e conclusioni mi associo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

GIACHINI. A nome del mio gruppo, dichiaro di concordare con quanto detto dagli onorevoli Relatori ed esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

FABBRI RICCARDO. Anche il nostro gruppo esprime parere favorevole all'appro-

vazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

NATALI, *Ministro della marina mercantile*. Desidero precisare, riguardo alle osservazioni fatte dal collega Bianchi Fortunato sull'articolo 8, che lo stesso è stato concordato in sede di Ministero del lavoro, onde tener presenti le esigenze dell'INAM.

Per quanto concerne il resto mi associo alle considerazioni fatte, in quanto ritengo che il testo approvato dal Senato sia più rispondente alle necessità e renda il disegno di legge più funzionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« È istituito presso il Ministero della marina mercantile, a decorrere dal 1° gennaio 1966, il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3 ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 1.

« È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo delle Commissioni del Senato.

(È approvato).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Al « Fondo di assistenza per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1967

le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) nonché quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro finora gestite direttamente dalle compagnie e dai gruppi portuali.

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 2.

« Al « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) al « Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali »;

f) al « Fondo assistenza malattia ai pensionati ».

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo delle Commissioni del Senato.

(È approvato).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie non fruita o per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

f) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1967

modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 3.

« Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto.

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali.

Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1° gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà provveduto — con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale — con determinazione del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

f) al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto lavoratori portuali permanenti, nominati dal Ministro per la marina mercantile, di cui sei su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e due su designazione dei consoli delle compagnie portuali;

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali ».

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1967

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 4.

« L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato, composto come segue:

a) dal Ministro della marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo delle Commissioni del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è sottoposto alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno soppresso.

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

L'articolo 6 si intende pertanto soppresso.

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio di revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 7.

« Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro della marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

La Presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato ».

Pongo in votazione l'articolo 7, che in sede di coordinamento assumerà il numero 6, nel testo delle Commissioni del Senato.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (TRASPORTI-LAVORO) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1967

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Con la istituzione del Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali sono soppressi i fondi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al Fondo, secondo le gestioni di pertinenza ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 8.

« Sono soppressi i « Fondi » indicati nello articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al nuovo « Fondo » di cui all'articolo 1, secondo le gestioni di pertinenza ».

Pongo in votazione l'articolo 8 - che, in sede di coordinamento, assumerà il numero 7 - nel testo delle Commissioni del Senato.

(È approvato).

Le nostre Commissioni avevano approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova », della « Cassa di previdenze per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Le compagnie portuali di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime, per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione, fra l'Istituto e le Casse medesime da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile. In caso di mancato accordo, tale somma è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli relativi al personale, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per il territorio per categorie simili, nonché dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie ».

Le Commissioni VII e X del Senato lo hanno così modificato:

ART. 9.

« In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione ed all'articolo 194 del relativo Regolamento di attuazione, nonché per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite - alla data di entrata in vigore della presente legge - dalla Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - dalla data di entrata in vigore della presente legge - si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attività assisten-

ziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto d) del precedente articolo 3.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.

In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto è determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria.

Detta somma globale non potrà comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma.

Alla fine di ciascun anno, il Ministro del lavoro è della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile — sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative — potrà determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualità generale.

La convenzione di cui sopra sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali ».

Pongo in votazione l'articolo 9 — che, in sede di coordinamento, assumerà il numero 8 — nel testo delle Commissioni del Senato:

(È approvato).

Il provvedimento sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » *(Modificato dalle Commissioni riunite VII e X del Senato) (721-B):*

Presenti e votanti	45
Maggioranza	23
Voti favorevoli	45
Voti contrari	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

per la X Commissione: Alba, Amodio, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Crocco, De Capua, Degli Esposti, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Manenti, Marchesi, Pirastu, Sammartino, Santagati e Veronesi.

per la XIII Commissione: Abenante, Alini, Biagini, Bianchi Fortunato, Cengarle, Cocco Maria, Cottone, Del Castillo, De Marzi Fernando, Fibbi Giulietta, Gitti, Lama, Mazzoni, Nucci, Pucci Emilio, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Scalia, Storti Bruno, Tognoni e Zanibelli.

Sono in congedo:

Catella e Viale, *per la X Commissione;* Borra e Sabatini, *per la XIII Commissione.*

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO